

# COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

PROVINCIA DI VICENZA

---

N. **106** di Reg.



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **Duemiladiciassette** il giorno **Quindici** del mese di **Novembre**, alle ore **17:00** nella residenza Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco Sig. **MASERO ERMINIO** con l'assistenza del Segretario Comunale **EMANUELE GAETANO** e nelle persone dei Sigg. Assessori:

<b>LONGHI CRISTINA</b>	<b>Ag</b>
<b>BERTOLLO MAURIZIO</b>	<b>P</b>
<b>PEROTTO SONIA</b>	<b>P</b>
<b>BORTOLOSO GASTONE</b>	<b>P</b>

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

### OGGETTO

**APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI PER IL TRIENNIO 2018/2020**

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO** che:

- a) il vigente articolo 89, comma 5, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” dispone: *“Gli enti locali nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.”*
- b) il vigente articolo 91, comma 2, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” prevede che *“Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell’articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l’incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.”;*
- c) il vigente articolo 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) stabilisce che *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico e contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.”;*

### **DATO ATTO** che:

- a) con delibera della giunta comunale che sarà approvata in data odierna è stato accertato che non sussistono situazioni di eccedenza e soprannumero del personale assunto a tempo indeterminato in attuazione alle disposizioni contenute nel vigente articolo 33 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- b) questo ente prevede di rispettare gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell’anno 2017;
- c) la spesa di personale, calcolata ai sensi del vigente articolo 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007), risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dal vigente articolo 1, comma 557-quater della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007);
- d) ha altresì rispettato la medesima norma nell’anno antecedente come risulta dal Rendiconto dell’anno 2016;

**RICHIAMATO** il vigente articolo 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 il quale consente alle amministrazioni pubbliche di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali;

**RILEVATO** che le disposizioni previste dal vigente articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 costituiscano principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali sono tenuti ad adeguarsi anche gli enti locali e che a tale fine il citato comma 28 prevede che, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009;

**VISTO** il vigente articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo*

*indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.”;*

**RICHIAMATE** le disposizioni contenute nei commi 227, 228, 228 bis, 228 ter, 228 quater e 228 quinquies dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

**DATO ATTO** che la Giunta Comunale con deliberazione n. 40 in data 28 aprile 2017 ha approvato il “Piano di azioni positive per il triennio 2017 – 2019”;

**VERIFICATO** che è stato conseguito il rispetto dei vincoli normativi posti come condizione per procedere al potenziamento dell'organico;

**RITENUTO** necessario predisporre il programma triennale del fabbisogno di personale prevedendo i posti che si intendono coprire nel triennio 2018/2020, anche ricorrendo alla riorganizzazione dei servizi interni ed all'impiego del personale in servizio;

**DATO ATTO** che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

**OTTENUTO** il visto del revisore contabile ai sensi del vigente articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 rilasciato con verbale n. 56 in data 15 novembre 2017 ed assunto al protocollo generale in data 15 novembre 2017 prot. 14815;

**RILEVATA** la propria competenza ad adottare il presente atto, in conformità al disposto dell'articolo 48, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**AVUTI** i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali” resi sulla proposta;

**CON** votazione unanime resa ai sensi di legge;

## **DELIBERA**

- 1) **di approvare** il programma delle assunzioni del Comune di Piovene Rocchette per il triennio 2018-2020, nelle risultanze contenute nell'allegato sub “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di dare atto** che il programma triennale in argomento rispetta le disposizioni contenute nel vigente articolo 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007), sulla base delle previsioni economiche descritte in premessa e del vigente articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78;
- 3) **di dare** mandato agli uffici di predisporre i provvedimenti necessari per l'attuazione degli indirizzi operativi previsti nel presente provvedimento;
- 4) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267, stante la necessità di dare seguito a quanto in esso previsto.



Allegato sub A)

<b>anno</b>	<b>profilo professionale</b>	<b>note</b>
2018	Servizio Affari Generali – n. 1 istruttore direttivo cat. D (assistente sociale) Servizio Urbanistica, edilizia ed ambiente – n. 1 istruttore direttivo cat. D Servizio Economico, Finanziario e Tributi – n. 1 istruttore direttivo cat. D	Nelle forme e con i limiti di spesa consentiti dalle vigenti disposizioni (mobilità, concorso...) Sostituzione di personale con requisiti di quiescenza
2019	Nessuna assunzione attualmente prevista	Sostituzione nei limiti di legge consentiti, dei dipendenti il cui rapporto di lavoro verrà a cessare
2020	Nessuna assunzione attualmente prevista	Sostituzione nei limiti di legge consentiti, dei dipendenti il cui rapporto di lavoro verrà a cessare

Nel corso del 2018, per garantire il buon andamento degli uffici e la risposta ai servizi richiesti dalla cittadinanza, ai dipendenti che andranno in quiescenza, titolari di posizioni infungibili, sarà affiancato per un congruo periodo di tempo finalizzato al passaggio delle consegne il vincitore della relativa procedura di assunzione i cui termini e modalità saranno determinate con apposito provvedimento.

**PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 722 - 2017**

oggetto: **APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI PER IL TRIENNIO  
2018/2020**

---

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .

Il Responsabile del Servizio  
PELLIZZARI GIANCARLO

Piovene Rocchette, 15-11-2017

---

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio  
PELLIZZARI GIANCARLO

Piovene Rocchette, 15-11-2017

---

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**MASERO ERMINIO**

Il Segretario Comunale  
**EMANUELE GAETANO**